

Identificativo ONSAI 1035948

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori
Pordenone

Data pubblicazione
24/06/2024

Termine per la partecipazione
24/07/2024

Giorni presentazione offerta
31

CIG
B232099EC7

CUP
E94E21000190005

CUI

Centrale unica committenza
Centrale Unica di Committenza
Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e
Caneva

Stazione appaltante
Comune di Sacile

Tipo Stazione appaltante
Comuni

Referente Stazione appaltante
Geom. Roberto Cauz

Oggetto

Identificativo interno: rfq_69643 Servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione, per il riuso dell'area militare dismessa, dell'ex Caserma XXV Aprile (denominata G. Da Sacile) I stralcio. PNRR missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 rigenerazione urbana.

Classe importo
>= 215.000 Euro

Procedura scelta contraente
Procedura aperta

Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Tipo servizio
Servizi SAI

Prestazione principale
Direzione dell'esecuzione

Destinazione funzionale
Residenza

Tipo intervento
Rinnovo beni di interesse
storico artistico soggetti a
tutela

Corrispettivo

Descrizione
Valore stimato al netto dell'IVA

Importo servizi
313.743,66

Check list - Criticità con sintesi normativa

7) Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto

L'art. 8 comma 2 del D. Lgs n. 36/2023, sancisce che *"la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso" così come prescritto dalla Legge 49/2023.*

L'art. 41 comma 15 del D. Lgs n. 36/2023, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende poi obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando: *"I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento."*

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 41 comma 15 del Codice, fornisce

indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria ed inoltre, all'art. 8, prevede che **"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."**

Da notare anche le indicazioni dell'art. 41 comma 5 del D. Lgs. 36/2023: **"La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso."**

Inoltre il comma 4 del medesimo art. 14 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba tenere conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

L'Allegato I.13 al D. Lgs n. 36/2023 **"disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016."**

13) Nonostante il servizio riguardi interventi su Beni Culturali di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 10, per i quali è stato dichiarato, e notificato, l'interesse culturale, la prestazione NON è stata riservata all'Architetto

L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano **"... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti..."**. Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che **"... la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere..."**.

Il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n. 21 del 9/01/2014, con la quale viene confermata la competenza esclusiva dell'architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico.

18) Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri

L'art. 8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che **"La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera..."**.
